



# **COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO**

**Provincia di ORISTANO**

## **REGOLAMENTO**

**DI**

**POLIZIA URBANA**



### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente Atto

è stato affisso al

l'Albo Pretorio di questo Comune dal

28-11-03 al 28-12-03

Scano Montiferro, li. 29-12-2003

IL PLESSO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

## INDICE

### TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
- ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- ART. 4: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE

### TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 5: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 6: LUMINARIE
- ART. 7: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 8: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

### TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART.9: MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART.10: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART.11: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART.12: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- ART.13: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART.14: VOLANTINAGGIO
- ART.15: RAMI E SIEPI
  
- ART.16: PULIZIA DEGLI ORTI E DEI GIARDINI
- ART.17: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART.18: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- ART.19: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

### TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- ART.20: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART.21: OGGETTI MOBILI
- ART.22: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO
- ART.23: ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART.24: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI
- ART.25: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
- ART.26: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- ART.27: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
- ART.28: OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' EDILIZIA
- ART.29: DEPOSITI ESTERNI

## **TITOLO 5 : ANIMALI**

**ART.30:     Animali da affezione**

**ART.31:     CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI**

**ART.32:     CANI**

**ART.33:     DETTENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO  
DEL CENTRO ABITATO**

## **TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA**

**ART.34:     ERBORISTERIE**

**ART.35:     VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO**

**ART.36:     ATTIVITA' MISTE**

**ART.37:     COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

**ART.38:     COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - REGIME DELLE AREE**

**ART.39     ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE - MODALITA' DI  
SVOLGIMENTO**

**ART.40     OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI**

**ART.41     ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE  
ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO**

**ART.42:     INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE**

## **TITOLO 7 : VARIE**

**ART.43:     RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA**

**ART.44:     ACCATTONAGGIO**

**ART.45:     ARTISTI DI STRADA**

**ART.46:     DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO**

**ART.47:     BAGNI**

**ART.48:     CONTRASSEGNI DEL COMUNE**

## **TITOLO 8 : SANZIONI**

**ART.49:     SANZIONI AMMINISTRATIVE**

## **TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**ART.50:     ABROGAZIONI DI NORME**

**ART.51:     ENTRATA IN VIGORE**

**ART.52:     NORMA FINALE**

## TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 : Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

### Art. 3 : Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81 **nel citato T.U.O.EE.LL. N. 267/2000**
- 4) Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per la loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

### Art. 4 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nel rispetto della legge 16 gennaio 2003, n.3 recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo da 25 euro a 500 euro stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale n.                      del

## TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE

## TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

